

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 36 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/274 CC NAS RG del 12.12.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/274 del 12.12.2016, redatto alle ore 12:00 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente ai M.lli ROMANO Giuseppe, OCCHIPINTI Carmelo, ARCIERI Luciano, Brig. AGLIECO Sebastiano e App. S. MESSINA Roberto (appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 7 dicembre 2016 alle ore 10.00, presso il Centro Sezionamento Carni all'insegna "SAN GREGORIO srl" sito in Modica, loc. Frigintini in c.da Pisciareello s.n.c., gestito dalla omonima S.r.l. della quale risultano legali responsabili: il Sig. LUCIFORA Giovanni, nato a Modica il 17.02.1966 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 dal 28.1.2017 e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione la Sig.ra LEONE Rosa nata a Modica il 30.07.1968 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56; ed all'epoca dei fatti e sino al 28.1.2017, allorquando cessa da ogni carica, il Sig. LUCIFORA Salvatore nato a Modica il 21.12.1988 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56;

Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata a carico dei suddetti obbligati in solido, la violazione del Regolamento (CE) n.° 852/2004 "per avere omesso di dare preventiva comunicazione, all'Autorità Sanitaria, della variazione apportata ai locali e alla piantina planimetrica vidimata dall'ASP, nonché agli alimenti prodotti;"

Atteso che la sopradetta violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n.° 193 del 06/11/07, che così recita "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione";

Considerato che la violazione contestata sopradetta è riconducibile alla fattispecie sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007 con una pena pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per cui nel verbale veniva giustamente indicata la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 13.12.2016 a mezzo PEC: sangregorio@pec.it specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;



Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **LUCIFORA Salvatore** socio e legale responsabile obbligato in solido, ex art. 18 della Legge 689/81, avverso il verbale di contestazione n.° 2016/274 del 12.12.2016, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 000591 dell'11.01.2017 con i quali si chiedeva altresì la audizione personale;

Vista la nota di convocazione Prot. n.° 1198 del 17.5.2017 per la data del 30.5.2017 ore 17:00 notificata a mezzo pec al Sig. Lucifora Salvatore;

Visto il Verbale di audizione del 30 maggio 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dall'avv. Giovanni Di Pasquale, giusta delega prodotta in atti in sede di audizione conferita dal Sig. **LUCIFORA Salvatore**, socio e legale responsabile obbligato in solido per la Società San Gregorio s.r.l., e le dichiarazioni rese dal Dott. Salvatore Agricola, che in qualità di Medico Veterinario assiste l'Avv. Di Pasquale;

Ritenuto che i motivi oppositivi rappresentati negli scritti difensivi in ordine ad una presunta assoluta genericità del verbale di contestazione ed alla presunta irregolarità, quanto formale che sostanziale, del verbale di ispezione, che avrebbe determinato un *“difetto di correlazione tra il precetto violato e i fatti accertati”* nonché un difetto di genericità, sono infondati e smentiti dagli scritti difensivi dove sono espletate delle ampie difese sui fatti contestati dimostrando, se ce ne era bisogno, la garanzia del diritto di difesa.


Le citazioni giurisprudenziali in ricorso sono datate e superate dal principio più volte ribadito dalla stessa S.C. della assenza di qualsivoglia nullità, addirittura in mancanza di indicazione della norma violata, qualora siano stati indicati, non tanto il precetto violato, quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione potendo gli elementi mancanti essere riconosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (cfr. Cass. 1412/2007; Cass. Sez. II civile 15.09.2009, n.° 19906). La stessa Suprema Corte ha efficacemente statuito che l'esplicita indicazione nell'ordinanza ingiunzione della norma che prevede la sanzione con essa irrogata non è elemento essenziale dell'atto amministrativo che questa costituisce (cfr., per tutti, Cass. Civ., n. 1625/1985). Assai ragionevolmente, infatti, la stessa Corte ha da sempre preferito dare il giusto rilievo alla sostanza delle contestazioni piuttosto che al rigido ed irremovibile rispetto delle forme non essenziali.

Trattandosi, tra l'altro, di operatori del settore alimentare (OSA) a cui si accede a seguito di apposita formazione che richiede, tra l'altro, la conoscenza delle norme regolamentari CE (tra cui il regolamento CE 852/2004 oggi violato) a maggior ragione la indicazione dei fatti dovrebbe consentire, come di fatto ha consentito di espletare una idonea difesa, ove necessaria.

In merito al fatto contestato con il verbale n.° 2016/274/ cc NAS in esame e cioè **“avere omesso di dare preventiva comunicazione, all'Autorità Sanitaria, della variazione apportata ai locali e alla piantina planimetrica vidimata dall'ASP, nonché agli alimenti prodotti, in quanto:**

- una delle celle riportate nella piantina planimetrica vistata dall'ASP con destinazione Stoccaggio Prodotto Finito, di fatto una delle due è stata adibita ai **“Prodotti non destinati al consumo”**;
- una cella **NON NUMERATA**, attigua a quella contenente i fusti pieni di scarti, grasso e ossa, conteneva **15 Kg di salsiccia e circa 5 Kg di salumi in fase di stagionatura;**”

Negli scritti difensivi la ditta ricorrente sostiene che la variazione accertata in sede di ispezione; che una cella è stata adibita allo stoccaggio dei prodotti non destinati al consumo umano e in un'altra non numerata, sono stati rinvenuti salsiccia e salumi stagionati, è priva di qualsiasi fondamento atteso che l'art. 6, comma 2 del Reg. CE n.° 852/2004, al secondo capoverso recita che **“l'OSA aggiorna l'A.C. su qualsivoglia cambiamento significativo di attività”** che a suo dire nel caso in contestazione non si ravviserebbero. A tal proposito in sede di audizione il Dott. Agricola, a conferma della tesi difensiva aggiorna l'Ufficio del recente Decreto 3.1.2017, pubblicato sulla GURS n.° 3 del 20.1.2017, che introduce le Linee Guida concernenti la registrazione degli operatori del settore alimentare e gli adempimenti delle AA.SS.PP. a seguito di notifica SCIA, in cui allegato al punto intitolato *“Notifiche di modifiche per*



un'impresa /attività registrata" indica le modifiche da registrare ed afferma che le modifiche non indicate nei punti elencati non sono considerate significative ai fini della notifica della variazione.

L'ufficio prende atto dell'anzidetto decreto, ma rileva che il Decreto citato conferma che le variazioni accertate sono significative: il decreto infatti indica alla lettera a) quale significativa la variazione che modifica o elimina una o più linee di attività svolte nello stabilimento quale deve essere considerata **la attività di stagionatura rilevata** che non risultava indicata in nessuna cella riportata nella planimetria Vistata dalla Autorità Sanitaria, per cui è da intendersi una modifica significativa della attività produttiva.

Il decreto indica alla lettera b) come significativo apportare modifiche allo stato dei luoghi degli stabilimenti. Orbene l'uso di celle con destinazione diversa non è una semplice diversa disposizione di una attrezzatura, trasferita in un posto piuttosto che in un altro, bensì un uso diverso della attrezzatura che doveva contenere ***"stoccaggio prodotto finito"*** e non ***"prodotti non destinati al consumo"*** per i quali la parte aveva in uso altre due celle.

La parte sostiene la temporaneità e contingenza della variazione: ciò non costituisce esimente in quanto non determina una necessità ed una emergenza ma, in uno alla assenza di pericolo per il consumatore e di violazioni della stessa natura nel quinquennio precedente, giustifica l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n.°852/2004;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

ai Sigg. **LUCIFORA Salvatore in proprio e n.q.**, nato a Modica il 21.12.1988 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56, **LUCIFORA Giovanni in proprio e n.q.**, nato a Modica il 17.02.1966 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56, **LEONE ROSA in proprio e n.q.**, nata a Modica il 30.07.1968 e ivi residente a Modica fraz. di Frigintini c.da Femmina Morta Crucia n. 56 obbligati in solido quale soci e legali responsabili della ditta **"SAN GREGORIO srl"** il pagamento della somma totale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 500,00**;


Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei)

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: *"spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/274 del 12.12.2016 NAS di Ragusa*;

- quanto ad €. 500,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio*



regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2016/274 del 12.12.2016 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **LUCIFORA Giovanni**, nato a Modica il 17.02.1966 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- **LEONE ROSA**, nata a Modica il 30.07.1968 e ivi residente a Modica fraz. di Frigintini c.da Femmina Morta Crucia n. 56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- **LUCIFORA Salvatore**, nato a Modica il 21.12.1988 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che il pagamento della sanzione da parte di uno degli obbligati in solido estingue l'obbligazione anche per gli altri debitori.

Si avverte che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 21.06.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Apicò



